

(Codice interno: 375563)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1144 del 31 luglio 2018

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) Veneto, Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL) Unione Italiana del lavoro (UIL) Veneto, Federazione Italiana Costruzioni e Affini (FILCA) Confederazione Italiana Sindacati lavoratori (CISL) Veneto, Federazione italiana lavoratori legno ed affini (FILLEA) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Si approva lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto, FILLEA CGIL Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nei primi mesi del 2018, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Veneto risulta essere, tristemente, al primo posto fra le Regioni d'Italia per morti sul lavoro: 29 vittime. A questo dato si deve aggiungere, purtroppo, che nel 2018 sono aumentati anche gli incidenti in itinere, dovuti spesso alla stanchezza nel tragitto di ritorno a casa dal lavoro. Secondo un recente studio della Cgil un lavoratore veneto su 5 nel corso degli ultimi 5 anni è stato colpito da un incidente sul lavoro. L'INAIL riferisce che in Veneto, tra il 2013 e il 2017, gli infortuni sul lavoro denunciati sono stati 375.135. I settori più esposti sono quelli tradizionali: edilizia, alcuni comparti industriali (metalmecanico in testa), e agricoltura.

La Regione Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, è chiamata ad intervenire per migliorare l'attuale situazione. È necessario operare sia nella fase repressiva, sanzionando i comportamenti non conformi alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ma è anche opportuno promuovere una cultura della salute sul lavoro per un miglioramento della qualità della vita lavorativa.

In tal senso, la Regione del Veneto con la presente deliberazione prevede di sottoscrivere un protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto, FILLEA CGIL Veneto con l'obiettivo proprio di favorire la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore edile.

Principalmente nel protocollo si prevede di rendere disponibili anche a soggetti non incaricati a svolgere funzioni di controllo per la repressione degli abusi le informazioni relative alla presenza di cantieri edili, per far svolgere ai rappresentanti delle casse edili e organismi paritetici delle funzioni preventive.

A tal scopo la Regione Veneto ha avviato un confronto con ANCE Veneto, le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) di categoria e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nord Est (Venezia) per l'adozione di un sistema di verifica e monitoraggio sui cantieri edili.

Con la sottoscrizione dello schema di Protocollo (**Allegato "A"**) al presente provvedimento che ne forma parte integrante si prevede - come già avviene in Lombardia - di mettere a disposizione dei firmatari le informazioni contenute nell'applicativo, in corso di predisposizione da parte della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, nel quale confluiscono per via telematica tutte le notifiche preliminari all'avvio dei cantieri edili, come prevede l'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

L'art. 1 del Protocollo specifica come agli Organismi paritetici per l'Edilizia del Veneto (Casse Edili e Comitati Paritetici Territoriali - CPT), al pari degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e delle Aziende sanitarie Locali (ASL) del Veneto, verrà messo a disposizione l'accesso a un applicativo, in corso di predisposizione da parte della Regione del Veneto, che garantisca l'utilizzo delle informazioni in esso contenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati, nonché l'accesso a eventuali report che aggregano i dati così ottenuti.

Con l'art. 2 le Parti si impegnano a definire criteri, modalità e tempistica per lo scambio e l'integrazione reciproca delle informazioni anagrafiche presenti nelle rispettive banche dati. La Regione del Veneto renderà disponibile l'anagrafica di cui all'art. 1 alle Casse Edili del Veneto, mentre le Casse Edili venete renderanno disponibili le anagrafiche delle aziende edili presso di loro iscritte.

All'art. 3 si stabilisce che gli organismi paritetici del settore delle costruzioni - allo scopo di apportare il proprio contributo alla creazione di un sistema sempre più virtuoso di verifica e monitoraggio delle attività degli Organi Ispettivi e per assicurare una migliore copertura territoriale degli interventi - si impegnano a indicare i cantieri edili da loro visitati.

In un'ottica di salvaguardia della trasparenza e della regolarità delle attività, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione del Veneto, all'art. 4, si impegna a inserire, all'interno dell'applicativo in corso di predisposizione, per la trasmissione informatizzata delle notifiche preliminari, dei campi facoltativi che consentano di distinguere imprese affidatarie e imprese esecutrici, e per ciascuna impresa esecuttrice consentano di indicare l'impresa subappaltante e l'attività prevalentemente svolta sul cantiere.

Le Parti, infine, si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati, nonché, in ottemperanza all'art. 26 del Regolamento sopra citato, ad informarsi reciprocamente con tempestività in merito all'eventuale esercizio di diritti da parte dell'interessato, relativamente ai dati personali oggetto del presente Protocollo.

Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali, Direzione Lavoro e Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 3 del 13 marzo 2009;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto, FILLEA CGIL Veneto **Allegato "A"** al presente provvedimento e che ne forma parte integrante per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro, in collaborazione con il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, per quanto di competenza, dell'esecuzione della presente deliberazione, nonché dell'adozione degli atti conseguenti o connessi allo stesso e necessari per l'attuazione degli interventi previsti nell'approvando schema di Protocollo di intesa;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro, in collaborazione con il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, per quanto di competenza, ad apportare allo schema di Protocollo allegato al presente provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A DGR nr. 1144 del 31 luglio 2018

pag. 1 di 3

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

TRA

Regione del Veneto
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia
ANCE Veneto
FENEAL UIL Veneto
FILCA CISL Veneto
FILLEA CGIL Veneto

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, all’art. 99, comma 1, dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, qualora ricorrano particolari fattispecie, trasmetta sia all’Unità Sanitaria Locale sia alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti;
- In attuazione all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2008 “la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a Enti o Amministrazioni Pubbliche possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi”, la Regione del Veneto, in una logica di semplificazione amministrativa e di miglioramento delle attività svolte, ritenendo opportuno che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato, - ovvero che il committente/responsabile dei lavori (o suo incaricato), tramite l’inserimento on-line dei dati richiesti dalla legge, renda immediatamente fruibile le informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti - sta predisponendo un applicativo per l’inserimento e la raccolta di tali dati;
- L’articolo 99, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 riconosce agli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni il diritto di chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

VISTO CHE

- Gli Organismi Paritetici istituiti nel settore delle Costruzioni cui la legge si richiama sono, per quel che qui rileva, le Casse Edili e i Comitati Paritetici Territoriali, e, in particolare:
 - Le Casse Edili sono Enti di natura contrattuale privatistica, costituiti in ciascuna provincia veneta sulla base della previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all’ANCE e dei lavoratori aderenti a Feneal, Filca e Fillea, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai edili, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale;
 - I Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione (CPT), oggi inseriti negli Enti Scuola, sono organismi provinciali a carattere bilaterale del settore, che svolgono attività nel campo della sicurezza in edilizia, promuovendo e divulgando la cultura antinfortunistica, la sicurezza e la formazione professionale nel settore edile. L’iscrizione alla Cassa Edile comporta, automaticamente, l’adesione al CPT;
- Le Casse Edili e i Comitati Paritetici Territoriali hanno condiviso l’obiettivo di informatizzazione delle notifiche fornendo contributi tecnici utili alla realizzazione dei format di registrazione della notifica e dei suoi eventuali aggiornamenti;



3dbff8fa



CONSIDERATO CHE

La Regione del Veneto (rappresentata dall'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria e dall'Area Sanità e Sociale), l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto e FILLEA CGIL Veneto ritengono opportuno consolidare un approccio unitario e un impegno convergente per la tutela della sicurezza e della regolarità nei cantieri, in particolare attraverso la condivisione delle fonti informative, affinché sia possibile garantire una programmazione efficace degli interventi nei cantieri e una migliore copertura del territorio in termini di controllo, inteso nel suo più ampio significato, da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Art. 1**

Agli Organismi paritetici per l'Edilizia del Veneto (Casse Edili e CPT), al pari degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e delle ASL del Veneto, verrà messo a disposizione l'accesso a un applicativo, in corso di predisposizione da parte della Regione del Veneto, che garantisca l'utilizzo delle informazioni in esso contenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati, nonché l'accesso a eventuali report che aggregino i dati così ottenuti.

Art. 2

Le Parti si impegnano a definire criteri, modalità e tempistica per lo scambio e l'integrazione reciproca delle informazioni anagrafiche presenti nelle rispettive banche dati. La Regione del Veneto renderà disponibile l'anagrafica di cui all'art. 1 alle Casse Edili del Veneto, mentre le Casse Edili venete renderanno disponibili le anagrafiche delle aziende edili presso di loro iscritte.

Art. 3

Gli organismi paritetici del settore delle costruzioni – allo scopo di apportare il proprio contributo alla creazione di un sistema sempre più virtuoso di verifica e monitoraggio delle attività degli Organi Ispettivi e per assicurare una migliore copertura territoriale degli interventi – si impegnano a indicare i cantieri edili da loro visitati.

Art. 4

In un'ottica di salvaguardia della trasparenza e della regolarità delle attività, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione del Veneto si impegna a inserire, all'interno dell'applicativo in corso di predisposizione, per la trasmissione informatizzata delle notifiche preliminari, campi facoltativi che consentano di distinguere imprese affidatarie e imprese esecutrici, e per ciascuna impresa esecuttrice consentano di indicare l'impresa subappaltante e l'attività prevalentemente svolta sul cantiere.

Art. 5

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE.

Il trattamento di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

I dati potranno essere raccolti e trattati dagli Enti firmatari unicamente ai fini istituzionali e di cui a questo Protocollo e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

In ottemperanza all'art. 26 del Regolamento sopra citato, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con tempestività in merito all'eventuale esercizio di diritti da parte dell'interessato, relativamente ai dati personali oggetto del presente Protocollo.

I titolari del trattamento dei dati sono:

Per la Regione del Veneto, la Giunta Regionale, con sede a palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia. Il delegato per la Regione del Veneto (DGR 596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018) è il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, per quanto di competenza.



3dbff8fa



ALLEGATO A DGR nr. 1144 del 31 luglio 2018

pag. 3 di 3

Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, con sede in Venezia, Campo San Polo, 2171 – 30125, _____
Per ANCE Veneto, con sede in _____
Per FENEAL UIL Veneto, con sede in _____
Per FILCA CISL Veneto, con sede in _____
Per FILLEA CGIL Veneto, con sede in _____

Art. 6

La durata del presente Protocollo è di tre anni, a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 7

Le Parti si danno atto che l'attuazione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari per la Regione del Veneto, per l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, per ANCE Veneto, per FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto e FILLEA CGIL Veneto.

Art. 8

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Art. 10

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Regione del Veneto
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia
ANCE Veneto
FENEAL UIL Veneto
FILCA CISL Veneto
FILLEA CGIL Veneto

Il presente Protocollo di collaborazione, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



3dbff8fa

